

Ecolabel

<http://www.ecolabel.it/>

marchio comunitario di qualità ecologica



Che cos'è l'Ecolabel?

È il marchio di qualità ecologica rivolto ai prodotti industriali di **largo consumo** (esclusi medicinali, bevande e alimenti) sviluppato dalla Comunità Europea nell'ambito delle attività del Quinto Programma d'Azione. È stato istituito dal Regolamento CE 880/1992, revisionato dal Regolamento CE 1980/2000 ed infine dal Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009

A chi si rivolge?

Possono richiedere il marchio le aziende produttrici di beni e i fornitori di servizi, i venditori all'ingrosso e al dettaglio di prodotti e servizi che utilizzino il proprio marchio, e gli importatori.

Chi assegna il marchio ecologico?

Ogni Stato membro della UE ha designato un proprio organismo competente. In Italia è deputato il Comitato interministeriale Ecolabel - Ecoaudit.

Volontario

La richiesta del marchio Ecolabel è del tutto volontaria. I fabbricanti, gli importatori o i distributori possono richiedere l'Ecolabel, **una volta verificato il rispetto dei criteri** da parte dei prodotti. I produttori che scelgono di richiederlo possono beneficiare dei conseguenti vantaggi competitivi.

Selettivo

L'etichetta ecologica è un attestato di **eccellenza**, pertanto viene concessa solo a quei prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. I criteri ecologici e prestazionali sono messi a punto in modo tale da permettere l'ottenimento dell'Ecolabel solo da parte di quei prodotti che abbiano raggiunto l'eccellenza ambientale. I criteri vengono revisionati e resi più restrittivi, quando se ne verifichi la necessità, in modo da premiare sempre l'eccellenza e favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti.

Diffusione a livello Europeo

Il marchio può essere usato nei 15 Stati Membri dell'Unione Europea così come in Norvegia, Islanda e Liechtenstein. In Italia nel 2009 (dato aggiornato a marzo 2010) hanno ottenuto il marchio attualmente circa 10.169 articoli, di oltre 332 produttori.

Come si ottiene il marchio

La domanda per ottenere il marchio Ecolabel, corredata della documentazione tecnica necessaria, deve essere presentata dal richiedente al Comitato Ecolabel-Ecoaudit, il quale provvede ad inoltrarla ad Ispra per l'esecuzione dell'istruttoria tecnico-amministrativa. Ispra ha 60 giorni di tempo per verificare la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel di riferimento e comunicare il risultato al Comitato. In caso di esito positivo dell'istruttoria il Comitato, entro 30 giorni concede

l'etichetta e informa la Commissione Europea. Il tempo massimo per ottenere il contratto d'uso del marchio è dunque 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

I criteri

I criteri ecologici di ciascun gruppo di prodotti sono definiti usando un **approccio “dalla culla alla tomba”**, che rileva se i prodotti procurano danno all'ambiente e in quale stadio del ciclo di vita, ad iniziare dall'**estrazione delle materie prime**, attraverso i processi di **lavorazione, distribuzione** (incluso l'imballaggio) e **utilizzo**, fino allo **smaltimento**.

Vengono presi in considerazione i seguenti **aspetti ambientali**:

- qualità dell'aria
- qualità dell'acqua
- protezione di suoli
- riduzione dei rifiuti
- risparmio energetico
- gestione delle risorse naturali
- prevenzione del riscaldamento globale
- protezione della fascia di ozono
- sicurezza ambientale
- impatto acustico
- biodiversità

I criteri vengono messi a punto utilizzando i risultati di queste analisi, in modo da considerare i più importanti impatti del prodotto sull'ambiente.

Ecolabel e il Green Public Procurement (GPP)

I criteri Ecolabel sono di pubblico dominio, trasparenti e non discriminatori. Non sussiste alcun rischio di privilegiare prodotti locali o regionali con pratiche sleali. Il marchio è assolutamente compatibile con la normativa che disciplina il mercato interno. Con una operazione di “copia e incolla” si possono trasferire nelle specifiche tecniche del proprio bando di gara. I prodotti che rispondono ai criteri devono essere trattati alla stessa stregua di quelli contrassegnati dal marchio, anche se non è stato loro attribuito. In questo caso però il produttore deve fornire la documentazione che ne comprovi l'equivalenza.